

Assegno perequativo

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 3 novembre 2014 (Pres. Dell’Arciprete, rel. Buffone)

SEPARAZIONE – MANTENIMENTO DEI FIGLI – GENITORE NON COLLOCATARIO – ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN SUO FAVORE, PER IL TEMPO IN CUI I FIGLI SONO CON LUI – CD. ASSEGNO PEREQUATIVO – CONDIZIONI

L’art- 337-ter comma IV c.c. delega al giudice di fissare le misure economiche atte a garantire al minore: da un lato, la realizzazione del principio di proporzionalità; dall’altro, la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori. Ciò vuol dire che, in caso di redditi dei genitori particolarmente sperequati, il giudice, per garantire che il minore goda dello stesso tenore di vita, sia con il padre che con la madre, può porre a carico dell’uno (anche se collocatario) l’obbligo di versare all’altro, un emolumento economico da destinare a quelle esigenze essenziali del figlio – in ragione del tenore di vita goduto – che, altrimenti, il genitore debole non potrebbe garantire. Si deve trattare, però, di esigenze specifiche e chiare. Sarebbe, infatti, anche lesivo del diritto alla bigenitorialità, regolare i rapporti economici di modo che un bambino da un genitore possa godere di ogni utilità e benessere (alimentazione, abbigliamento, riscaldamento, internet, tv privata, giochi, etc.) e dall’altro non possa nemmeno avere utilità minime (la garanzia della casa): si tratta di una lesione della bigenitorialità perché, in questo modo, il bambino, tendenzialmente, sarebbe meno incoraggiato a frequentare il genitore debole e certamente identificherebbe il suo maggiore benessere allorché si trova con il genitore economicamente più forte. A favore dell’istituto dell’assegno perequativo, si è pronunciata di recente la Corte di Appello di Milano (Corte App. Milano, decreto 11 agosto 2014, est. Lo Cascio nel caso V.O. c/ L.C.).

(Massima a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

IN FATTO

[1.1]. Ricostruzione dei fatti

... (47 anni) e (49 anni) contraevano matrimonio in data 1996, in e dall’unione nasceva, il ... 1998. I coniugi si separavano con condizioni sottoscritte all’udienza del ...2006, omologate con decreto del Tribunale di Milano in data .. 2006. Per quanto qui interessa, in occasione degli accordi, i genitori stabilivano: l’affidamento condiviso del figlio ... (oggi ..), il suo prevalente collocamento presso la madre, alla quale quindi assegnata la casa familiare (sita in Milano, via ... – di

proprietà del padre), il mantenimento indiretto a carico del ... per euro 400,00 mensili. Il padre si faceva carico integralmente delle spese scolastiche e delle spese condominiali e ciò anche nell'ipotesi in cui la madre avesse reperito una occupazione lavorativa. Al momento della separazione, infatti, la ... non svolgeva attività lavorativa ma si dedicava in via esclusiva alla casa e al figlio (v. verbale pubblico di udienza, in cui ella si dichiara «casalinga»); il .. svolgeva la libera professione, vantando il titolo di ... Per effetto degli accordi, lasciava la casa coniugale e si trasferiva in Milano, via ..., in immobile acquistato con concorso del proprio padre (secondo la prospettazione attorea). Con ricorso ex art. 710 c.p.c., depositato in data ... 2014, il padre richiedeva la modifica parziale dei sopraccitati accordi presentando istanza per: il collocamento di .. presso il padre, il libero diritto di visita della madre, tenuto conto dell'età del ragazzo, la revoca dell'assegnazione della casa familiare, la revoca del mantenimento indiretto, il mantenimento a carico della madre, per il figlio, fissato in euro 300,00 mensili oltre il concorso nelle spese. A sostegno delle pretese, il padre allegava che il figlio, dal mese di ... 2013, si era trasferito dal padre volontariamente e quindi erano venuti meno i presupposti che legittimavano la regolamentazione dei rapporti genitoriali, come fatta nel 2006. Con memoria depositata in Cancelleria in data ... 2014, la ... si costituiva resistendo alle domande. In via riconvenzionale, richiedeva l'aumento del mantenimento del figlio ad euro 600,00. Per il caso del collocamento di .. presso il padre, richiedeva un assegno perequativo di euro 300,00; per il caso della revoca della casa familiare, richiedeva un assegno di mantenimento, *jure proprio*, di euro 400,00 mensili.

[1.2]. Ricostruzione del processo

.....

IN DIRITTO

[2.1]. Prevalente collocamento del minore

Il luogo di vita del fanciullo costituisce uno di quegli affari essenziali che, necessariamente, impone l'ascolto del diretto interessato, affinché esprima la propria opinione. Nel caso di specie, l'audizione è stata tenuta in data .. 2014, con modalità dirette. Come emerge dal verbale di udienza, il minore si è presentato «sereno, sorridente; curato nell'aspetto»; le risposte sono state «fluide, chiare e senza alcuna esitazione». ... è apparso «deciso nelle risposte» ed è risultata «evidente la capacità di discernimento». Non si sono registrate «titubanze, tremolii o agitazioni». Gli elementi segnalati in udienza non hanno incontrato alcuna eccezione o censura delle parti e, dunque, devono ritenersi provati. Si può, dunque, ritenere che le dichiarazioni di .. siano state rese in modo scevro da condizionamenti e con piena capacità di discernere, *intesa come capacità del bambino di capire ciò che è più utile per lui e la capacità di prendere decisioni autonome*. Nel caso di specie, peraltro, si tratta di minore che compirà 17 anni a breve. Come noto, la letteratura di settore distingue tra cd. *petits enfants* e cd. *grands enfants* (con una terminologia adottata nel diritto francese): per i primi, prevale l'esigenza di protezione; per i secondi, l'esigenza di esercitare i diritti di libertà. Nella seconda categoria, certamente si annovera il sedicenne il quale, infatti, riceve già dalle norme vigenti un trattamento differenziato. Ai fini della materia del

contendere, deve ritenersi che il grand enfant – salvo necessità particolari (es. in caso di patologie o incapacità di discernimento) – possa egli stesso scegliere il luogo in cui vivere e soprattutto organizzare con i genitori i tempi e i modi della frequentazione, così divenendo «soggetto» dei rapporti genitoriali e non più oggetto. Ciò è in particolare preferibile dove – come nel caso di specie - il minore sia apparso ben consapevole non solo del contenuto della sua volontà ma anche degli effetti che da essa conseguono. Appurato che le dichiarazioni di .. possono essere considerate genuine e frutto di una esplicita autodeterminazione, è appena il caso di verificarne il contenuto. In sede di ascolto, .. ha espressamente e univocamente dichiarato di volere vivere con il padre. Si tratta di una situazione ormai consolidatasi nel tempo (“*Io vivo da un anno con mio papà*”) che trae linfa una motivazione ben precisa (“.....”) dove spicca un giudizio consapevole e non di disvalore dell’un genitore a favore dell’altro... .. è ben consapevole degli effetti della propria scelta: in particolare, è finanche a conoscenza della possibilità di rientrare nella casa familiare, però vivendoci con il padre. Questa scelta, in realtà, corrisponde finanche a una sua precisa progettualità per il prossimo futuro (.....In conclusione, va accolta la domanda di modifica del prevalente collocamento di ..: .. avrà prevalente collocamento presso il padre, nell’attuale residenza, sita in ..., via

[2.2]. Casa coniugale

Per effetto del prevalente collocamento di ... dal padre, va accolta la domanda del ricorrente di revoca dell’assegnazione della casa familiare in favore della madre. In linea con il costume giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato (v. Cass. Civ., sez. I, 15 settembre 2011 n. 18863 e, più di recente, Cass. civ., Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348), l’indirizzo di questo Tribunale è nel senso che «l’adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, ex art. 337-sexies c.c., è subordinato alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l’art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento» (ex multis, v. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 dicembre 2012, est. *Laura Cosmai*). Neppure può tenersi conto della situazione economica di colui che richiede l’assegnazione della casa. L’assegnazione della dimora coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, «ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell’altro genitore o di proprietà comune). Le questioni relative al diritto di proprietà e a quello di abitazione esulano, inoltre, dalla competenza funzionale del giudice della separazione o del divorzio, e possono essere esaminati in un ordinario giudizio di cognizione» (Cass. Civ., sez. I, sentenza 1 agosto 2013 n. 18440, Pres. Salmè, rel. Dogliotti). Per i motivi già esposti, venuto meno il fatto che giustificava il vincolo sulla casa, va disposta la revoca del provvedimento di assegnazione. La dimora è di proprietà del padre in via esclusiva: per effetto della revoca, questi ha titolo per

ottenerne il rilascio (Cass. Civ., sez. III, sentenza 31 gennaio 2012 n. 3167, Pres. Petti, rel. Carluccio); nessun provvedimento, dunque, va ulteriormente assunto in questa sede, dove non possono trovare spazio le questioni legate alla esecuzione del titolo relativo all'immobile ex casa coniugale (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 1 ottobre 2013).

[2.3]. Mantenimento del minore

Nell'odierno giudizio, il padre ha proposto di farsi carico in via integrale delle spese straordinarie: dapprima escludendo quelle mediche non coperte dal SSN (v. verbale di udienza del ...2014), poi includendo nella disponibilità anche queste (v. verbale di udienza del ..2014). In linea con un assetto già fissato in sede di separazione, questa dimensione contributiva alle spese di ... va confermata. Va anche confermato l'obbligo assunto dal padre, in sede di separazione consensuale, di farsi carico integrale in via esclusiva delle spese condominiali della casa coniugale. Infatti, sul punto, il padre non ha presentato alcuna domanda di modifica (112 c.p.c.) e sostenere le spese condominiali risponde a un suo preciso interesse: 1) la casa è ormai nella sua disponibilità; 2) allo stato è luogo in cui .. frequenta la madre e, conseguentemente, le spese condominiali costituiscono una forma di mantenimento del figlio. Nel resto, occorre offrire una nuova regolamentazione all'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento di ... Giova premettere come la base di partenza, per le valutazioni, sia l'accordo di separazione in cui i genitori "costruivano" una regolamentazione del mantenimento del figlio, partendo dal presupposto che la moglie non lavorasse e il padre, invece sì. Il .. presta servizio – così come faceva al momento della separazione – presso Nel 2013 ha percepito un reddito lordo di euro ... annui (CUD 2014); nel 2012, un reddito di euro ... (CUD 2013); nel 2011, un reddito di euro ... (CUD 2012). In media, tenuto conto del prelievo fiscale, il .. percepisce, dunque, entrate mensili nette di euro 1300,00 circa (per 12 mensilità). E' proprietario dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in .., via ... Il .. è, però, proprietario anche dell'immobile dove abita, sito in .., via ... L'allegazione circa il fatto che sarebbe stato acquistato anche con l'aiuto del padre (il nonno paterno di ..) non solo non è provata (manca il contratto di acquisto che va provato in forma scritta) ma è anche smentita dal fatto (provato) che è egli a sostenere le rate del mutuo. Il citato mutuo non rileva, però, nella determinazione del contributo al mantenimento. Quando il padre, nella separazione, si è assunto il carico di spese integrali per .., spese di mantenimento in euro 400,00, oltre spese condominiali, già era gravato dal mutuo che, come risulta dal documento bancario ... (del .. 2012), è stato acceso il ..2005, per un importo originario di euro Era pure gravato del mutuo sulla casa familiare che, per sua stessa ammissione, produceva un rateo mensile addirittura di euro 1.100,00 mensili. Per giustificare questi esborsi *superiori al reddito*, il .. ha allegato la seguente circostanza: sarebbe il proprio padre a supportare economicamente le spese, pagando il mutuo sulla casa di .., pagando parte del mutuo sulla casa di via .., pagando parte delle spese condominiali. Nulla di tutto ciò è stato provato: non solo non si conosce il patrimonio o il reddito del padre del .., ma non è stata versata nessuna prova univoca per dare riscontro alle allegazioni. Certamente non ha alcun valore probatorio il documento n. 12, prodotto dalla parte ricorrente, in cui .., padre di .., parte in causa, dichiara di avere sostenuto spese in sostituzione del figlio. Si tratta di un documento

formatosi fuori dal processo, in modo del tutto inammissibile. Gli «scritti del terzo» costituiscono una prova atipica. Nel caso in cui siano formati in funzione di sostenere una tesi della parte, si versa, però, nell'ambito degli scritti formati in funzione testimoniale, poiché redatti da terzi – appunto - nell'interesse della parte a formare il convincimento del giudice circa una tesi sostenuta. Gli scritti del terzo in funzione di supporto testimoniale alla tesi della parte che li ha incaricati non possono essere utilizzati nel processo, poiché sottratti al controllo del giudice ma soprattutto alle precipue formalità richieste dalla legge: artt. 257-bis o 257-ter c.p.c. (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 8 aprile 2013). Comunque, le prove atipiche sono liberamente valutabili dal giudice e, nel caso di specie, il tipo di documento allegato – di scarsa attendibilità – viene ritenuto del tutto inadeguato a fondare una prova utilizzabile. La contabilità allegata al documento n. 12 non ha alcun valore: non si tratta di estratti del conto corrente del padre del .. ma di mere note senza origine, provenienza e data certa. Non hanno alcun valore processuale. I rilievi sin qui svolti consentono di ritenere che la capacità patrimoniale del padre non si determini sulla base del solo reddito. Il Collegio, quindi, non ritiene che il budget mensile del padre si sostanzi in soli euro 1.300,00 mensili. Le risultanze delle dichiarazioni dei redditi, attesa la loro funzione tipicamente fiscale, non assumono rilievo decisivo e non rivestono valore vincolante, potendo piuttosto essere valutate discrezionalmente e quindi disattese alla luce delle altre risultanze probatorie, comprese le nozioni di comune esperienza e le presunzioni semplici (cfr Cass. n. 11953/95; 9876/2006; n. 18241/2006; n. 3905/2011). Invero, le dichiarazioni dei redditi non possono costituire una prova esaustiva a favore di chi le produce in virtù del principio in base al quale a nessuno è dato preconstituire una prova a proprio favore con una propria dichiarazione, tanto più quando i redditi denunciati non sono certificati da terzi soggetti sostituiti di imposta e la veridicità della dichiarazione dipende interamente dal dichiarante, circostanza che impone maggiore cautela nell'accettarla come indizio delle effettive possibilità economiche dello stesso (Trib. Roma, sez. I civ., sentenza 25 novembre 2013 n. 23620, Pres. Crescenzi, rel. Ciavattone). Per tali ragioni, si conclude nel senso che il ... possa godere quanto meno di un *budget* mensile di euro 2.500,00. Valga considerare le sue stesse ammissioni: paga il mutuo sulla casa di ... (1.100,00 mensili); mantiene il figlio per euro 400,00 mensili; paga il mutuo sulla casa di ... (euro 800,00 mensili). Ne risulta una spesa mensile di euro 2.300,00 cui aggiungere tutte le spese scolastiche e quelle condominiali. Risultano, dunque, credibili le deduzioni della ... sul punto: questa ha allegato una ulteriore attività lavorativa del .. che è titolare del sito pubblico online che si occupa di consulenza nel settore del ... oltre allo svolgimento di .. professionali. All'evidenza, si tratta di una attività che determina ulteriori introiti per il padre: valga considerare i documenti allegati dalla moglie, da cui risultano permanenze a ... per svolgere questa attività oltre a svariati viaggi in altre località incompatibili con il tenore di vita che emergerebbe dalle dichiarazioni fiscali. Peraltro, questi convive stabilmente con la nuova compagna che presta attività lavorativa (v. verbale di audizione del minore e dichiarazioni di ... sul punto (“...”). La .. non ha una nuova relazione stabile (v. dichiarazioni di .. sul punto: “.. *nessuno*”) e non presta attività lavorativa che determini un elevato contributo retributivo. Sin dal 2007, ha collaborato con la ... s.r.l.

(collaborazione a progetto), con un emolumento mensile di circa euro 550,00; dal 2013, ha intessuto una relazione lavorativa con la "...", sita in ..., con un corrispettivo mensile di circa euro 400,00 (v. CUD, in atti). Secondo il ricorrente, le condizioni economiche della moglie sarebbe differenti e migliori. Le dichiarazioni del ricorrente, sul punto, difettano di un valido sostegno probatorio: quanto al presunto nuovo compagno, lo stesso figlio ha smentito il padre. Quanto al lavoro attuale, giova premettere come sia pacifico che la ... non lavorasse al momento della separazione, posto che – nell'accordo – è lo stesso ... a prendere di mira l'evento (indicato come mera possibilità) che la moglie avesse trovato lavoro in futuro. E, sul punto, si impegnava comunque a pagare integralmente le spese condominiali, pure ove la moglie avesse trovato lavoro, così potendosi registrare una prova dello squilibrio economico tra i partners. Per quanto riguarda la .., si tratta, quindi, di soggetto che non vanta specifiche competenze professionali e, almeno sin dal matrimonio 1996, si è occupata del figlio facendo la «casalinga» (v. verbale di separazione). All'età attuale ..di 47 anni, l'inserimento nel mercato del lavoro, in modo stabile e con il conseguimento di un sufficiente standard patrimoniale per ottenere anche un trattamento pensionistico solido non è affatto certo e neanche probabile, tenuto conto delle oscillazioni che la ... ha avuto (ha lavorato in alcuni periodi e in altri no). Insomma: la stabilità lavorativa è una mera possibilità. Le foto allegate dal marito ai documenti nn. 13 e 14 non provano affatto un lavoro della moglie: i documenti n. 13 (le proprietà dei genitori della ...) già esistevano al momento della separazione (non sono fatti nuovi); il diario online della .. non ha pregio per inferire, sul piano probatorio, l'esistenza di un reddito da lavoro. Gli atti allegati ai numeri 14 e 15 sono tratti da pagine di profili Facebook o diari online, caratterizzati dalla necessità di una *password* (o chiave) per l'accesso. I documenti possono dunque essere qualificati come documenti informatici cd. meri, poiché sottoscritti con firma elettronica semplice (art. 1, dlgs. 82/2005): ne consegue che il giudice può valutarli liberamente (art. 21 comma I d.lgs. 82/2005). Nel caso di specie, ritraggono episodi occasionali di vita della ... senza potere essere considerati determinanti o significativi per trarre conclusioni in punto di capacità patrimoniale. Per tutti i motivi esposti, in conseguenza del cambio di collocamento di .. – ferme le spese *extra* a carico del padre – deve disporsi (quanto al mantenimento ordinario) che i genitori provvedano al mantenimento diretto di ... per il tempo in cui questi è con loro, dovendosi quindi rigettare la richiesta del padre di porre a carico della madre un contributo indiretto in moneta, per il sostegno economico del figlio.

[2.4]. *Assegno in favore di ... e a carico del padre*

E' controverso, in giurisprudenza e nell'opinione degli Autori, se sia ammissibile la figura del cd. assegno perequativo.... L'art- 337-ter comma IV c.c. delega al giudice di fissare le misure economiche atte a garantire al minore: da un lato, la realizzazione del principio di proporzionalità; dall'altro, la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori. Ciò vuol dire che, in caso di redditi dei genitori particolarmente sperequati, il giudice, per garantire che il minore goda dello stesso tenore di vita, sia con il padre che con la madre, può porre a carico dell'uno (anche se collocatario) l'obbligo di versare all'altro, un emolumento economico da destinare a quelle esigenze

essenziali del figlio – in ragione del tenore di vita goduto – che, altrimenti, il genitore debole non potrebbe garantire. Si deve trattare, però, di esigenze specifiche e chiare: nel caso di specie, ciò vale per l'ambiente domestico della madre; ambiente da garantire per gli incontri con il figlio. Sarebbe, infatti, anche lesivo del diritto alla bigenitorialità, regolare i rapporti economici di modo che un bambino da un genitore possa godere di ogni utilità e benessere (alimentazione, abbigliamento, riscaldamento, internet, tv privata, giochi, etc.) e dall'altro non possa nemmeno avere utilità minime (la garanzia della casa): si tratta di una lesione della bigenitorialità perché, in questo modo, il bambino, tendenzialmente, sarebbe meno incoraggiato a frequentare il genitore debole e certamente identificherebbe il suo maggiore benessere allorché si trova con il genitore economicamente più forte. A favore dell'istituto dell'assegno perequativo, si è pronunciata di recente la Corte di Appello di Milano (Corte App. Milano, decreto 11 agosto 2014, est. Lo Cascio nel caso V.O. c/ L.C.). Nel caso di specie, per effetto della revoca dell'assegnazione della casa familiare, allorché il provvedimento sarà portato in esecuzione, la madre rimarrà senza la possibilità economica di garantire al minore una casa. Ne è ben consapevole il marito: come il minore ha spiegato, alla madre era stata offerta una casa con locazione pagata dal ... (v. dichiarazioni di ..: "...). Si verifica, quindi, una evidente sperequazione: da un lato un padre con due case e oltre 2.500,00 euro di redditi mensili; dall'altro, una madre senza casa e con un reddito che non raggiunge i 500,00 euro mensili (infatti, è stata ammessa al patrocinio a Spese dello Stato). Ne consegue che va fissato, in favore di .., con versamento in mani della madre, un assegno quale contributo locativo, di euro 200,00 per 12 mensilità.

[2.5]. Assegno di mantenimento per la ..

Per tutti i motivi già esposti, deve anche essere riconosciuto alla .. un assegno di mantenimento per sé: la perdita della casa familiare è fatto nuovo che giustifica il riconoscimento di un emolumento a titolo di assegno di mantenimento. L'assegno è fissato in euro 200,00 mensili. La modifica avrà effetto solo nel momento in cui, a causa del marito, la moglie perderà la casa poiché il godimento della casa (finché sussiste) costituisce già in sé una forma di mantenimento della moglie. Resta, ovviamente, impregiudicata ogni valutazione per l'eventualità di un assegno divorzile che ha natura assistenziale e non riequilibrativa delle condizioni patrimoniali dei coniugi.

[3]. Efficacia dei capi relativi ad assegno perequativo e assegno di mantenimento per la Reina

Relativamente ai punti nn. 2.4 e 2.5., il provvedimento sarà esecutivo solo quando la madre avrà lasciato l'abitazione, su richiesta di rilascio del padre (o a seguito di esecuzione). La definizione, in parte qua, della lite va cioè condotta con statuizione condizionata: ipotesi ammissibile, trattandosi di pronuncia determinativa (Trib. Milano, decreto 21 maggio 2014 confermato, sul punto, da Corte App. Milano, 11 agosto 2014). Si tratta, comunque, di pronunce giudicate consentite dalla stessa Corte di Cassazione: «è legittima la clausola con cui il giudice stabilisca che l'assegno spettante al coniuge debole assegnatario della casa coniugale, sia automaticamente aumentato non appena questi lasci l'abitazione»

(Cass. civ., sez. I, sentenza 18 gennaio 2013 n. 1239, Pres. Carnevale, rel. Dogliotti).

[4]. Spese di lite

Entrambi i coniugi sono soccombenti e vittoriosi in pari misura: ne consegue la compensazione delle spese di lite. Tenuto conto del fatto che la controversia è definita sulla base di eventi stabilizzatisi nel tempo, anche in corso di processo, le disposizioni non avranno effetto che per il futuro, con salvezza dello stato pregresso.

[5]. Segnalazione

Ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, gli organi giurisdizionali, sia civili che penali (giudicanti e requirenti) che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie «devono comunicarli direttamente (...) al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a provarli». Come messo in evidenza dai commentatori, la norma in esame prevede dunque che «tutti i pubblici ufficiali debbano presentare una denuncia all'autorità tributaria per ogni caso di sospetta evasione, e ciò a prescindere da qualsiasi limite quantitativo». Va quindi segnalata all'Autorità la situazione del ..., per tutti i rilievi svolti in parte motiva, quanto alle dichiarazioni fiscali e l'effettivo tenore di vita.

PER QUESTI MOTIVI

*visto l'art. 710 c.p.c.,
in parziale modifica delle condizioni di separazione sottoscritte da e
..., all'udienza del ...2006, omologate con decreto del Tribunale di
Milano in data ... 2006,*

clausole immediatamente efficaci

1. DISPONE che ..., nato a ... il ..., abbia prevalente collocamento presso il padre, con facoltà per di trasferire nel luogo di attuale dimora, la residenza anagrafica,
2. DISPONE che ... possa frequentare la madre con i tempi e le modalità concordate con la stessa garantendo quanto meno fine settimana alternati.
3. REVOCA l'assegnazione a ... della coniugale, sita in ..., via ..., di proprietà esclusiva del padre¹;
4. REVOCA, dal mese di novembre 2014, l'assegno di mantenimento indiretto in favore di, posto a carico del padre e da versare alla madre mensilmente;

¹ Si precisa: l'ordine di revoca dell'assegnazione della casa **familiare è titolo esecutivo per il rilascio**, senza necessità che, con la pronuncia, sia esplicitato altresì un apposito comando, rivolto al coniuge ex affdatario e diretto al suo allontanamento dall'immobile (Cass. Civ., sez. III, sentenza 31 gennaio 2012 n. 3167, Pres. Petti, rel. Carluccio)

5. DISPONE che i genitori provvedano al mantenimento diretto di ... per il tempo in cui questi è con loro; le spese scolastiche e mediche non coperte dal SSN sono a carico del padre in misura integrale.
6. PONE a carico del padre il pagamento integrale (al 100%) delle spese mediche non coperte dal SSN e dentistiche, previamente concordate salvo l'urgenza o la prescrizione del medico curante per le specialistiche, delle spese sportive pure previamente concordate, nonché delle spese scolastiche (tasse per istituto pubblico o privato se concordato, corredo scolastico di inizio anno, libri di testo ed eventuali gite scolastiche concordate se superiore alla giornata); anche delle spese condominiali della casa sita in ..., via ...

con effetto dal momento in cui la madre perderà il godimento della casa coniugale².

7. PONE in Euro 200,00 l'assegno a carico del padre a favore di ... da versarsi alla madre – a titolo di contributo locativo - entro il 5 di ogni mese. L'assegno è soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
8. PONE in Euro 200,00 l'assegno a carico del marito a favore della moglie – a titolo di mantenimento della stessa -, da versarsi entro il 5 di ogni mese. L'assegno è soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.

Provvedimenti richiesti alla Cancelleria

9. DISPONE la trasmissione dell'odierno decreto alla Guardia di Finanza di Milano, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, alla luce di quanto emerso in relazione a ..., nato a ... il ...c.f. ...

Spese di lite

10. COMPENSA le spese di lite tra le parti

DECRETO immediatamente ESECUTIVO, ad eccezione dei capi nn. 7 e 8.

MANDA alla cancelleria per quanto di competenza

Milano, lì 3 novembre 2014

IL GIUDICE ESTENSORE
DR. GIUSEPPE BUFFONE

IL PRESIDENTE
DR.SSA NADIA DELL'ARCIRPRETE

² Le clausole non sono immediatamente efficaci: l'efficacia è condizionata dal fatto che la madre perda il godimento dell'immobile in cui ora vive.